Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 15 gennaio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1961, n. **1414.**

Approvazione dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri secondo il testo allegato al presente decreto, firmato dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 19. — VILLA

CAPO I

Scopi

Art. 1.

Il Fondo di assistenza per i finanzieri, istituito con legge 20 ottobre 1960, n. 1265, adempie alle finalità previste dall'articolo 2 della legge anzidetta con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'assistenza agli orfani si esplica mediante il ricovero in istituti d'istruzione, l'ammissione in colonie climatiche e mediante ogni altro intervento idoneo a favorirne l'istruzione e a svilupparne le attitudini.

Il ricovero negli istituti d'istruzione ha luogo per tramite dell'ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e con l'osservanza delle disposizioni contenute nello statuto dell'ente anzidetto.

Art. 3.

L'assistenza ai militari della Guardia di finanza in servizio è intesa a favorire le condizioni perchè essi, durante i periodi di sosta dall'attività operativa, possano usufruire di luoghi di ritrovo e di riposo per ritemprare spirito e corpo al di fuori di influenze non aderenti alla serena compostezza dell'ambiente militare. Gli interventi del Fondo consistono, perciò, nel finanziare, nei limiti delle disponibilità, le iniziative dirette a scopi di formazione e di elevazione spirituale, culturali e ricreative, a sviluppare l'attività fisico-sportiva, a tutelare la sanità.

Tale assistenza si esplica altresì agevolando l'accesso a stazioni climatiche dei militari e dei loro familiari superstiti e dei figli stessi e con la distribuzione di pacchi dono ai militari ammalati o infortunati.

Il Consiglio di amministrazione su richiesta motivata dei comandanti di corpo, può disporre che siano concesse anticipazioni ai reparti situati in località disagiate per l'acquisto di scorte di viveri e combustibili e agli spacci cooperativi per le spese d'impianto. Le somme anticipate per tali titoli devono essere rimborsate al Fondo entro due anni.

L'assistenza ai militari della Guardia di finanza in congedo si esplica concorrendo alle spese per il loro ricovero in case di riposo quando siano vecchi o invalidi e in stato di indigenza, se le persone tenute per legge a prestare gli alimenti manchino o non siano in condizione, in tutto o in parte, di provvedervi. Detta assistenza si esplica altresì agevolando l'accesso a stazioni di riposo dei familiari superstiti del militare, che siano in condizione di bisogno.

Art. 4.

Il conferimento di borse di studio ha luogo mediante concorso annuale.

Possono partecipare al concorso i figli dei militari della Guardia di finanza che siano iscritti ad un corso di studi dell'ordine medio o superiore presso un istituto statale, pareggiato o riconosciuto dallo Stato, quando nel precedente anno scolastico non siano stati ripetenti ed abbiano conseguito la promozione, l'ammissione, la licenza o il diploma nella sessione estiva.

Sono esclusi dal concorso coloro che frequentano il primo anno della scuola media o di scuola di grado corrispondente.

Gli studenti universitari iscritti ad anni di corso successivi al primo possono partecipare al concorso se abbiano superato in ciascun anno di corso tutti gli esami obbligatori.

La preferenza è stabilita in relazione alla votazione conseguita.

A parità di titoli sono preferiti gli orfani e coloro che appartengano a famiglia più numerosa o che versi in più disagiate condizioni economiche.

L'importo delle borse di studio è differenziato a seconda che lo studente frequenti un istituto nella stessa sede ove risiede la famiglia o in sede diversa.

Art. 5.

Possono essere messe a concorso borse di studio e di perfezionamento all'estero in favore dei figli dei militari della Guardia di finanza iscritti in università o scuole dell'ordine superiore o già laureati, che siano particolarmente dotati e debbano compiere o completare all'estero il corso degli studi intrapresi o la preparazione professionale.

La durata massima delle borse di studio o di perfezionamento all'estero è di quattro anni.

Si osservano i criteri stabiliti nell'articolo 4.

Art. 6.

L'assicurazione del personale destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato, può essere stipulata sia contro i danni verso terzi sia sulla vita o l'invalidità dei militari.

La scelta degli enti di assicurazione è effettuata mediante pubblica gara.

Art. 7.

La concessione di sussidi straordinari ha luogo, su domanda dell'interessato o su proposta di un comando della Guardia di finanza retto da ufficiale, in favore di militari del Corpo, in servizio o in congedo, o delle loro vedove, o degli orfani. La concessione può aver luogo, in casi particolari, anche in favore dei parenti superstiti del militare.

La concessione è subordinata all'accertamento dello stato di necessità per cui è presentata domanda o proposta.

Salvo il caso di particolare stato di necessità dipendente da eventi dannosi gravi e ripetuti o persistenti, non si può concedere più di un sussidio nel biennio allo stesso beneficiario e non si possono concedere sussidi agli orfani ricoverati, ai sensi dell'articolo 2, in istituti d'istruzione, nè ai loro congiunti, per tutta la durata del ricovero.

L'importo massimo dei sussidi è stabilito dal Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 8.

L'indennità di buonuscita è corrisposta dopo almeno nove anni di servizio effettivo al militare della Guardia di finanza, in aggiunta a quella liquidata da altri enti in base alle disposizioni in vigore, all'atto in cui cessa dal servizio permanente o continuativo o all'atto in cui cessa dalla rafferma.

E' escluso dal beneficio il militare incorso nella perdita del grado.

Nel caso di collocamento in congedo per infermità dipendente da causa di servizio l'indennità è corrisposta anche se il militare non abbia compiuto il periodo di servizio di cui al precedente comma.

L'indennità è corrisposta su domanda degli aventi diritto.

Art. 9.

L'indennità di buonuscita è corrisposta in relazione al numero degli anni di effettivo servizio prestato dal militare fino alla data del collocamento in congedo, esclusi i periodi di trattenimento o richiamo. La frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come anno intero.

La misura dell'indennità, per ogni anno di servizio, è pari al prodotto fra l'ammontare della quota stanziata in bilancio ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, lettera *d*) ed il coefficiente, 0,0000322.

Nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 8 l'indennità è commisurata a dieci annualità, qualora non spetti una liquidazione più favorevole ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

Gli enti morali ai quali possono essere concessi contributi sono i seguenti:

a) l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530;

b) l'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 17 marzo 1929, n. 377;

c) il Museo storico della Guardia di finanza, istituito ed eretto in ente morale con regio decreto 7 aprile 1941, n. 403;

d) la Cassa ufficiali, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568;

e) il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri istituito con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512.

I contributi sono concessi in relazione ad effettive esigenze prospettate volta per volta dagli enti anzidetti.

Art. 11.

I contributi alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti della Guardia di finanza, sono concessi di volta in volta su proposta motivata dei comandanti di corpo o di autorità superiore.

CAPO II

Organi

Art. 12.

Gli organi del Fondo sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del Fondo;

b) dal vice-presidente del Fondo;

c) da sette membri dei quali un colonnello, un tenente colonnello o maggiore, tre capitani o tenenti e due sottufficiali, in servizio permanente, della Guardia di finanza.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio, senza voto, il capo della segreteria del Fondo di cui all'articolo 29.

I membri sono nominati dal Ministro per le finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il Consiglio è convocato dal presidente e si aduna, nella sede del Fondo, in via ordinaria due volte al mese, e in via straordinaria quando occorra, su invito del presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione urgente, nel quale caso l'avviso potrà essere recapitato 24 ore prima.

Il presidente può incaricare singoli componenti del Consiglio di riferire su determinati affari.

I componenti del Consiglio si pronunziano con votazione palese, in ordine inverso di grado e di anzianità.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale, che viene approvato nell'adunanza successiva.

I verbali sono riportati integralmente nel registro delle adunanze e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Il consigliere che dissenta dalle deliberazioni adottate dal Consiglio ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto;

b) delibera le erogazioni previste dalla legge e dal presente statuto;

c) formula le proposte di modificazione da apportare allo statuto del Fondo;

d) delibera l'investimento delle disponibilità finanziarie e stabilisce la somma massima che ai sensi dell'articolo 28 può essere mantenuta nel conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti;

e) esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze le delibere riguardanti:

a) il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto;

b) l'acquisto di immobili da destinare all'assistenza dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado in servizio ed in congedo e dei loro orfani;

c) la vendita e la permuta di immobili.

Il Ministro per le finanze o un sottosegretario da lui delegato può sempre assistere alle sedute del Consiglio.

Art. 15.

Presidente del Fondo è il Comandante generale della guardia di finanza.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Fondo;

b) provvede, per tramite del segretario, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il Consiglio alla prima adunanza;

d) adotta le disposizioni occorrenti per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

e) vigila sull'andamento amministrativo e contabile;

f) presenta al Consiglio di amministrazione il progetto del bilancio preventivo e il rendiconto generale dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo.

Art. 16.

Vice presidente del Fondo è il comandante in 2ª della Guardia di finanza. Egli sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 15.

Art. 17.

Il segretario del Consiglio di amministrazione:

a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al Consiglio e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

b) redige i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e ne cura la trascrizione sull'apposito libro;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione osservando le direttive di massima o particolari impartite dal presidente;

d) cura la tenuta della contabilità del Fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione;

e) è consegnatario dei beni mobili e immobili del Fondo;

f) provvede alla pubblicazione dei bilanci sul foglio d'ordini della Guardia di finanza;

g) rende ogni trimestre il conto delle riscossioni e dei pagamenti al Consiglio di amministrazione, che dopo l'esame di competenza lo rimette al Collegio dei revisori dei conti per l'approvazione. Al conto anzidetto sono allegati i documenti giustificativi dei movimenti di cassa.

Il segretario ha la firma per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Art. 18.

Il controllo sull'amministrazione del Fondo è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro per le finanze e composto da:

a) il direttore della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, il quale assume le funzioni di presidente;

b) due funzionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione. In ogni caso uno di essi sarà il capo dell'Ispettorato generale amministrativo del Comando generale della guardia di finanza;

c) un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da designarsi dal Ministro per il tesoro;

d) il capo del servizio contabilità e revisione del Comando generale della guardia di finanza.

I revisori durano in carica due anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.

Art. 19.

Il Collegio dei revisori dei conti:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto del Fondo;

b) prende visione dei verbali del Consiglio di amministrazione;

c) esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto;

d) controlla la regolare tenuta della contabilità nonchè la corrispondenza del bilancio e del fondo patrimoniale con le risultanze delle scritture contabili eseguendo, anche a mezzo di singoli revisori, le occorrenti ispezioni;

e) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

f) può assumere notizie presso il Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e su determinati affari.

I revisori assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione; essi esercitano le loro funzioni sia collegialmente ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto, che individualmente.

Degli accertamenti eseguiti si redige verbale che va riprodotto nel libro delle adunanze del collegio.

Le osservazioni del collegio sulla gestione del Fondo sono comunicate al presidente del Consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. Nel caso di dissenso fra il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori il presidente del Fondo trasmette gli atti al Ministro per le finanze per le decisioni.

Art. 20.

Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente di detto organo e si riunisce almeno una volta al mese.

Di ogni riunione si redige processo verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio ed è sottoscritto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri, fra cui il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

CAPO III

Patrimonio - Entrate

Art. 21.

Il patrimonio del Fondo è costituito:

a) dagli attuali beni patrimoniali del Fondo massa;

b) da beni di qualsiasi natura che, per donazione od altro titolo, pervengano al Fondo.

Art. 22.

Le entrate del Fondo sono ordinarie e straordinarie.

Le entrate ordinarie comprendono:

i redditi patrimoniali;

le quote delle multe, ammende, pene pecuniarie e prodotti di confisca, previste dall'articolo 1, primo comma, lettera *b*) della legge 7 febbraio 1951, n. 168; dall'articolo 144, secondo comma, lettera *b*) della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 201; da qualsiasi altra disposizione che ne preveda la devoluzione al Fondo massa della Guardia di finanza.

Le entrate straordinarie comprendono entrate effettive ed entrate per movimento di capitali.

Le entrate straordinarie effettive sono costituite da eventuali oblazioni, sovvenzioni, lasciti, donazioni, entrate diverse.

Le entrate straordinarie per movimento di capitali sono costituite da eventuali vendite di beni, accensione di debiti, rimborsi di anticipazioni e di crediti, partite che si compensano nella spesa, ricuperi diversi.

Art. 23.

Le quote delle sanzioni pecuniarie di cui sia previsto il versamento al Fondo massa della Guardia di finanza per la successiva erogazione ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 e degli articoli 3 e 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, sono versati, allo stesso fine, al Fondo di assistenza per i finanzieri.

I versamenti di cui al comma precedente sono iscritti nella categoria delle entrate straordinarie per movimento di capitali, come partite che si compensano nella spesa.

CAPO IV

Amministrazione

Art. 24.

L'esercizio finanziario del Fondo è annuale e comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il presidente presenta al Consiglio di amministrazione entro il 10 ottobre di ogni anno il progetto del bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 10 aprile di ogni anno il rendiconto generale dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione delibera la stesura definitiva del bilancio di previsione e del rendiconto e li comunica, rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile, al collegio dei revisori dei conti, insieme con una relazione sui programmi da svolgere e sull'andamento della gestione. Alle sedute, intervengono, con voto consultivo, i revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti entro 15 giorni dalla comunicazione esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto e redige apposite relazioni.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto, corredati delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle relazioni del collegio dei revisori, devono essere rimessi, rispettivamente, entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ciascun anno, al Ministro per le finanze per l'approvazione.

Art. 25.

Per la compilazione del bilancio di previsione si osservano le norme seguenti.

Sulla base dei consuntivi si calcola la media delle entrate ordinarie del Fondo nei tre esercizi precedenti a quello in corso, al netto delle quote destinate al fondo di riserva ai sensi dell'articolo 27. La somma così calcolata è aumentata dall'avanzo netto della gestione delle entrate ordinarie dell'esercizio precedente ed è così ripartita:

a) 16% per l'assistenza agli orfani;
b) 4% per il pagamento di premi di assicurazione;
c) 4% per le spese generali;
d) 50% per indennità di buonuscita;
e) 26% per gli altri interventi del Fondo.

Art. 26.

Il rendiconto generale consta del conto consuntivo del bilancio di previsione e del rendiconto patrimoniale.

Art. 27.

Dalle entrate ordinarie annuali è dedotta una somma pari al 5% di esse per costituire un fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un importo pari alla media di tali entrate nel triennio precedente.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire che il fondo di riserva sia portato ad una consistenza maggiore, purchè non superi il triplo del minimo anzidetto.

Il fondo di riserva è impiegato:

a) per integrare le disponibilità del Fondo destinate a finanziare le spese previste in bilancio ai sensi dell'articolo 25, quando le entrate ordinarie siano inferiori alle previsioni;

b) per il pagamento delle spese impreviste e straordinarie.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del primo comma.

Art. 28.

Le somme spettanti al Fondo di assistenza per i finanzieri sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità che saranno stabilite d'intesa fra l'amministrazione della Cassa e il Consiglio di amministrazione del fondo.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in acquisto di immobili.

Per le esigenze contabili amministrative il Fondo può avvalersi del servizio dei conti correnti postali e dei servizi degli istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 29.

Per gli adempimenti relativi agli affari del Fondo e al servizio di cassa è costituita una segreteria a cui è preposto un ufficiale della Guardia di finanza. Ad altro ufficiale o ad un maresciallo della Guardia di finanza è affidato l'incarico di cassiere.

Il capo della segreteria e il cassiere sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

La segreteria è costituita presso il Comando generale della guardia di finanza.

Art. 31.

Gli ordini di pagamento e di riscossione sono emessi, in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con firma del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del vice presidente; sono controfirmati dal segretario e, ad operazione eseguita, dal cassiere.

I pagamenti per il tramite dei servizi degli istituti di credito di diritto pubblico sono effettuati a mezzo di assegni di conto corrente a copertura garantita.

Le operazioni di cassa vengono eseguite con firma congiunta del segretario e del cassiere. All'ordine di pagamento deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa.

CAPO V

Vigilanza

Art. 32.

Il Fondo di assistenza per i finanzieri è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze, il quale:

può impartire al Consiglio di amministrazione direttive di massima da seguire nella impostazione del programma assistenziale per ogni esercizio finanziario;

può ordinare ispezioni straordinarie alla gestione del Fondo richiedendo all'uopo l'intervento di funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

può chiedere in ogni momento al Consiglio di amministrazione, dati o comunicazione di documenti relativi alla gestione del Fondo;

approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il rendiconto, e comunica al Consiglio di amministrazione le sue eventuali osservazioni, con le disposizioni del caso;

esercita ogni altra funzione di vigilanza sull'ente.

CAPO VI

Disposizioni transitorie

Art. 33.

Per la prima applicazione del presente statuto l'esercizio finanziario del Fondo di assistenza per i finanzieri ha inizio il giorno di entrata in vigore del presente statuto e termina il 31 dicembre 1962.

Il primo Consiglio di amministrazione e il primo collegio dei revisori dei conti, nominati in base al presente statuto, restano, in carica rispettivamente, fino al 31 dicembre 1962 e fino al 31 dicembre 1963.

Entro 15 giorni dalla nomina il Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma delibera il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario di

cui al primo comma, secondo le norme stabilite dal presente statuto, e lo comunica immediatamente al collegio dei revisori dei conti. La previsione è determinata assumendo come valore delle entrate ordinarie una somma pari al terzo delle entrate complessive del Fondo massa della Guardia di finanza verificatesi negli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59, 1959-60, per il titolo di cui all'articolo 1 lettera *b*) della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e all'articolo 2 lettera *b*) della legge 11 marzo 1953, n. 201, nonchè per redditi patrimoniali. Tale somma viene ragguagliata al numero dei mesi dell'esercizio finanziario di cui al primo comma.

Il collegio dei revisori dei conti esamina a sua volta il bilancio entro 15 giorni dalla comunicazione.

I successivi bilanci di previsione sono formati sulla base delle entrate verificatesi nei tre esercizi finanziari precedenti, ivi compresi quelli relativi al Fondo massa della Guardia di finanza. Finchè entrerà in valutazione a tali fini, la gestione riferita al periodo dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1962 sarà considerata nel suo complesso e le relative entrate saranno computate nella misura di due terzi; e finchè entreranno in valutazione, agli stessi fini, le gestioni dei precedenti esercizi finanziari del Fondo massa, le entrate relative, da assumere come base per la previsione sono quelle indicate nel terzo comma.

Nel corso dell'adunanza di cui al terzo comma il Consiglio di amministrazione delibera la costituzione del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 27, utilizzando le esistenti disponibilità patrimoniali in titoli e contanti.

Art. 34.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza per i finanzieri, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 152 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, per il periodo dal 1° luglio 1961 al giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente statuto, provvederà alla compilazione:

a) del rendiconto generale relativo al periodo dal 1° luglio 1961 al giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente statuto, ai sensi del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

b) di un inventario descrittivo ed estimativo delle attività e delle passività della situazione patrimoniale del Fondo di assistenza per i finanzieri, riferita al giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente statuto sulla base dei dati contenuti nel rendiconto generale di cui alla precedente lettera *a*).

Il passaggio della gestione fra il predetto Consiglio di amministrazione e il Consiglio di amministrazione nominato ai sensi del presente statuto avviene mediante processo verbale, redatto dal Consiglio di amministrazione subentrante. Nel verbale, al quale sono allegati il rendiconto e l'inventario di cui al precedente comma, è fatta menzione della consegna dei documenti giustificativi delle operazioni compiute, dei documenti comprovanti la proprietà dei beni indicati nell'inventario e dell'archivio.

Art. 35.

Indipendentemente dagli adempimenti di cui al precedente articolo 34, la Tesoreria centrale redige al giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente statuto la situazione del conto cassa e del conto corrente intestato al Fondo e al giorno successivo trasferisce la disponibilità finanziaria risultante dai conti stessi al conto corrente intestato al Fondo di assistenza per i finanzieri costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto.

Tale trasferimento viene fatto risultare con processo verbale redatto dal Consiglio di amministrazione uscente e firmato per ricevuta dal Consiglio di amministrazione subentrante.

Art. 36.

Coloro che maturano il diritto alla concessione della indennità di buonuscita durante il periodo dal 1° luglio 1961 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore del presente statuto, beneficiano del trattamento più favorevole fra la liquidazione eseguita secondo le disposizioni precedenti e quella stabilita, ai sensi del presente statuto, per il primo esercizio finanziario del Fondo di assistenza per i finanzieri.

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961, n. **1415**.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Ceuta (Africa spagnola), istituzione di un Consolato di II categoria nella stessa località e modifica della circoscrizione del Consolato di II categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Ceuta (Africa spagnola) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Ceuta (Africa spagnola) un Consolato di seconda categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le Piazze di sovranità spagnola in Marocco (città di Ceuta e di Melilla, isole Chafarinas, Peñones de Alhucemas e di Velez de la Gomera).

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di seconda categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) è modificata come segue: l'arcipelago Canario, le provincie di Ifni e del Sahara spagnolo.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 ottobre 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1961

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. **1416**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, riguardante la ripartizione di quattrocento posti di assistente di ruolo fra le Università e gli Istituti di istruzione superiore per l'anno accademico 1961-62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica n. 874, del 19 giugno 1961, con il quale è stato fatto luogo alla ripartizione di quattrocento nuovi posti di assistente di ruolo fra le Università e gli Istituti di istruzione superiore ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 158;

Ritenuto che, per errore di trascrizione è stato attribuito un posto di assistente di ruolo alla cattedra di meccanica razionale e statica grafica della Facoltà di architettura della Università di Firenze, in luogo della cattedra di storia dell'arte e storia e stili dell'architettura della Facoltà medesima;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 874, del 19 giugno 1961 sopra citato, è rettificato nel senso che il posto di assistente di ruolo assegnato, a decorrere dal 1° novembre 1961, alla cattedra di meccanica razionale e statica grafica della Facoltà di architettura della Università di Firenze, deve intendersi attribuito, con la predetta decorrenza del 1° novembre 1961, alla cattedra di storia dell'arte e storia e stili dell'architettura della Facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1417.

Modificazioni allo statuto della Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923, modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — Gli insegnamenti di cui al n. 26 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

n. 26 - Architettura e composizione architettonica (per la sezione edile);

n. 26 - Impianti speciali idraulici (per la sezione idraulica);

n. 26 - Tecnica ed economia dei trasporti (per la sezione trasporti).

L'insegnamento di cui al n. 28 del gruppo secondo è abrogato e sostituito dal seguente: n. 28 - Impianti speciali termici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1418.

Prelevamento di lire 600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1961-1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 1. agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 27 giugno 1961, n. 544, che approva unitamente allo stato di previsione del Ministero delle finanze, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1961-62;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi alla Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 20 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1961-62 e da iscriversi, per L. 300.000.000 alla competenza del capitolo 45: « Compra dei sali, compresi i canoni, ecc. », e per L. 300.000.000, alla competenza del capitolo 46: « Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc., servizio delle saline », della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1961-62.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1419.**

Erezione in ente morale della Scuola elementare di Zagarolo (Roma).

N. 1419. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola elementare di Zagarolo (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1961, n. **1420.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della Vicaria autonoma del Purgatorio, in Canosa di Puglia (Bari) nella Chiesa dell'Immacolata, sita nello stesso Comune.

N. 1420. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 1° gennaio 1961, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 7 giugno e 3 agosto 1961, relativo al trasferimento della Vicaria autonoma del Purgatorio, in Canosa di Puglia (Bari), nella Chiesa dell'Immacolata dello stesso Comune, con attribuzione di nuova circoscrizione territoriale, mentre la zona già facente parte della Vicaria medesima è stata attribuita a due parrocchie di nuova istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1961, n. **1421.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della Vicaria curata autonoma di San Francesco, in Canosa di Puglia (Bari), nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, con sede nello stesso Comune.

N. 1421. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 1° gennaio 1960, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 7 giugno e 3 agosto 1961, relativo al trasferimento della Vicaria curata autonoma di San Francesco, in Canosa di Puglia (Bari), nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, sita nello stesso Comune, con attribuzione di nuova circoscrizione territoriale, mentre la zona già facente parte della Vicaria medesima è stata attribuita a due parrocchie di nuova istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1422.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria ad Martires, in località Torrione Basso del comune di Salerno.

N. 1422. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 1° marzo 1961, integrato con dichiarazione del 13 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria ad Martires, in località Torrione Basso del comune di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1423.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita in frazione Villa Badessa del comune di Rosciano (Pescara).

N. 1423. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita in frazione Villa Badessa del comune di Rosciano (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1424.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della B. V. Maria, in Pordenone (Udine).

N. 1424. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 31 luglio 1961, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della B. V. Maria in Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 151. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1962.
Modificazioni alle rese in olio del seme di girasole con guscio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

Decreta:

Le rese in olio del seme di girasole con guscio indicate nelle Tabelle *A* e *B* annesse al decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, sono sostituite come segue:

TABELLA *A*

Semi oleosi	Provenienza	Estrazione in olio	
		a solvente kg.	a pressione kg.
Girasole con guscio .	Bulgaria-Romania Ungheria	37	35
Girasole con guscio .	Altre provenienze	28	26

TABELLA *B*

Semi oleosi	Estrazione in olio	
	a solvente kg.	a pressione kg.
Girasole con guscio	28	26

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 15 gennaio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 27 giugno 1961
registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1961
registro n. 8 Presidenza, foglio n. 215

Il decreto presidenziale adottato il 17 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1957, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 268, concernente la concessione della medaglia d'argento al valor militare « alla memoria » a Zuliani Giulio di Giuseppe per fatto d'arme del 29 aprile 1945, in località Mogliano Veneto (Treviso) è rettificato con l'aggiunta di « De » al cognome Zuliani.

(54)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del provvedimento relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Anxur », con sede in Terracina (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 dicembre 1961, si annulla il precedente provvedimento relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Anxur », con sede in Terracina (Latina) e di cui al decreto in data 14 dicembre 1955.

(8712)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1961 i poteri conferiti al dottor prof. Gennaro Torre, commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, sono stati prorogati dal 30 novembre 1961 al 31 maggio 1962.

(8720)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifica al testo dello statuto del Consorzio di bonifica grossetana, con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12287 in data 16 dicembre 1961, è stata approvata, con rettifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, una modifica al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Grossetana, con sede in Grosseto, deliberata dal Consiglio dei delegati in data 1° marzo 1961.

(8732)

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del comprensorio di bonifica del 3° circondario, con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11854 in data 15 dicembre 1961, sono state approvate modificazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica del 3° circondario, con sede in Ferrara, deliberato dal Consiglio dei delegati dell'Ente in data 16 ottobre 1961.

(8731)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Vigne Combe », con sede nel comune di Chiusa Pesio, frazione Combe (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 38884, in data 19 dicembre 1961, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Vigne-Combe » con sede nel comune di Chiusa Pesio, frazione Combe (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 5 luglio 1959.

(8781)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica paludi del Preval, con sede in Cormons (Gorizia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12285 in data 16 dicembre 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica paludi del Preval, con sede in Cormons (Gorizia), deliberato dal commissario prefettizio in data 2 dicembre 1959.

(8733)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a ventisei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e sucessive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventisei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Dei suddetti ventisei posti uno è riservato a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

Il posto riservato che non venisse coperto dai candidati predetti, sarà conferito agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dagli Istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguiti a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

diploma di Istituto tecnico (Sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 173 del testo unico n. 3 su citato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di archivista, e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4 punto 6.

I candidati che desiderano concorrere anche al posto riservato di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente articolo 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite

massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè dell'eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'arme;

e) passaporto,

f) carta d'identità.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6, dell'8 luglio 1948 dello Stato

Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello Stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100,

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

r) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionale nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai

documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *r*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

PROGRAMMA D'ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni elementari di statistica.

Art. 22.

I candidati che aspirano a concorrere al posto riservato di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre la prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario. La prova orale dell'anzidetta lingua tedesca consisterà in una conversazione.

I candidati di cui all'art. 3 che concorrono al posto riservato e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulla prova di lingua tedesca, alla Commissione esaminatrice sarà aggregato come membro aggiunto un esperto con voto consultivo.

Roma, addì 6 dicembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1961
Registro n. 1, foglio n. 15.

(210)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a duecento posti di direttore didattico in prova riservato a direttori didattici incaricati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432, relativo alle prove di esame dei concorsi a posti di direttore didattico;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduta la legge 10 aprile 1954, n. 164, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, relativo alla revisione dei ruoli organici;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante e direttivo;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727, recante norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 giugno 1961, n. 530, che autorizza il bando di un concorso per esami e titoli a duecento posti di direttore didattico in prova riservato a direttori didattici incaricati;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante;
Considerato che l'organico del ruolo dei direttori didattici consta di duemilaottocentosettantuno posti e che, alla data del presente decreto, risultano disponibili i posti da conferire attraverso il concorso riservato previsto dalla legge n. 530;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli a duecento posti di direttore didattico in prova (coeff. 522), riservato:
A) agli insegnanti elementari che, entro il 30 settembre 1961, abbiano prestato sei anni di servizio di ruolo ed abbiano esercitato, con qualifiche non inferiori a « distinto », le funzioni di direttore didattico incaricato per almeno tre anni scolastici, ovvero per due anni scolastici se trattasi di insegnanti ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:
I) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;
II) laurea in pedagogia o in materie letterarie o in lettere o in filosofia;
III) diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero;
B) agli insegnanti elementari che abbiano prestato almeno 12 anni di servizio di ruolo ed abbiano esercitato l'incarico direttivo per la durata e con le qualifiche di cui alla lettera *A*).
Ai fini del presente articolo il servizio di direttore didattico incaricato si considera prestato per un anno scolastico se abbia avuto durata non inferiore a sette mesi.
Un quinto dei posti messi a concorso è riservato ai candidati ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate.

Presentazione della domanda e dei titoli di merito

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditore agli studi dal quale dipendono come insegnanti elementari, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta da bollo da L. 200, intestata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Div. I, Roma.
Nella domanda i candidati devono indicare:
a) il nome e cognome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la sede di servizio;
d) il proprio recapito.
Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, durata e qualifiche dell'incarico direttivo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo 1 e di impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.
La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero vistata dall'autorità scolastica alle cui dipendenze il candidato presta servizio.
Unitamente alla domanda di ammissione, il candidato deve presentare tutti i titoli di merito che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.
La data di arrivo della domanda è indicata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi.
Il ritardo nell'arrivo della domanda al Provveditorato agli studi, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, determina l'inammissibilità al concorso.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, così come i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
Non è ammesso riferimento a documenti e a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei Provveditorati agli studi.
I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2 non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2, il provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare, Div. I), le domande e i documenti pervenutigli.
Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;
b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.
Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.
Le prove scritte hanno luogo in Roma nei locali e nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero; per i candidati, che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero, potranno aver luogo nelle altre località, che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite, di concerto con il Ministero degli affari esteri.
Le prove orali hanno luogo in Roma.
Il programma d'esame per la prova orale, redatto in conformità del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432, è specificato in calce al presente bando.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.
Durante lo svolgimento della prova scritta di legislazione scolastica è ammessa, da parte dei candidati, la consultazione di testi di legge, purchè privi di qualsiasi commento e di note introduttive od interpretative.
Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove, scritte ed orali: nel presentarsi ad esse, i candidati dovranno esibire il libretto ferroviario personale o altro valido documento di riconoscimento.

Art. 7.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, i voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso di titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito, nonchè dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 1.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito hanno la preferenza:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenuto conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;
c) dall'età.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 16 giugno 1961, n. 530, hanno diritto alla riserva dei posti i candidati ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate.

Graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 2 della legge n. 530.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

A) stato di servizio, rilasciato dal competente provveditore agli studi;

B) certificato, rilasciato dal competente provveditore agli studi, attestante la durata e la qualità del servizio di direttore didattico incaricato;

C) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1 o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

D) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma l'idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio e dovrà contenere, altresì, le attestazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nomina

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo direttivo, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari saranno coperti da supplenti.

Candidati residenti all'estero

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande e i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione corredati della relazione e del giudizio redatti nei modi di cui al precedente art. 4.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso e i titoli entro i termini di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando, potranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Registro n. 77 *Pubblica istruzione, foglio n.* 108.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia e filosofia - Didattica

1) La persona umana. Concetto dello sviluppo dell'uomo considerato come unità psicofisica, con particolare riguardo al fanciullo ed ai problemi dell'insegnamento. Finalità, leggi, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, la società, la nazione, lo Stato, la Chiesa.

2) Principali dottrine filosofiche e pedagogiche in Italia e all'estero, dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento pedagogico e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, veduto attraverso l'opera dei più importanti pedagogisti ed educatori, con speciale riferimento alla educazione infantile e a quella per minorati fisici, sensoriali, psichici, ecc.

3) Vita scolastica: i problemi del governo e della disciplina. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche. Unità e specificazioni delle discipline scolastiche. Metodologia particolare delle discipline stesse.

I programmi d'insegnamento dal 1888 al 1955 con particolare riguardo a questi ultimi, ai problemi in essi impostati ed all'introduzione dei cicli didattici.

4) Sicura conoscenza di due opere moderne di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, fra le seguenti: Comenio: Didactica magna; Locke: Pensieri sulla educazione; Rousseau: Emilio; Necker De Saussure: L'educazione progressiva; Kant: Della pedagogia; Pestalozzi: Leonardo e Geltrude; Il canto del cigno; Froebel: L'educazione dell'uomo; Herbart: Pedagogia generale; Lambruschini: Dell'educazione; Dell'istruzione; Capponi: Frammenti sull'educazione; Tommaseo: Dell'educazione; Rosmini: Sull'unità dell'educazione; Spencer: L'educazione intellettuale, morale e fisica; Gabelli: L'istruzione in Italia; Il metodo di insegnamento nelle scuole elementari; Ardigò: La scienza dell'educazione; Vidari: Elementi di pedagogia; Gentile: Sommario della pedagogia; Hessen: Fondamenti filosofici della pedagogia; Ferrière: Scuola attiva; Lombardo Radice: Una delle opere; Dewey: Scuola e società; Montessori: Una delle opere; Kerschensteiner: Il concetto della scuola del lavoro; Don Bosco: Il metodo educativo.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione. Concetto di legge e di regolamento.

b) Amministrazione governativa centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione governativa locale e amministrazione autarchica locale. Enti pubblici: controllo dello Stato su di essi.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Edilizia scolastica, alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami, libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative ed ausiliarie della scuola elementare.

g) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

h) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula. Arredamento.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia; organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare; orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il Ministro: Bosco

(93)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 243 del 29 settembre 1961, con il quale è stato bandito il concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo - ruolo farmacisti;

Constatato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre riaprire i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto ministeriale 26 agosto 1961 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo - ruolo farmacisti, sono riaperti fino al 20 febbraio 1962.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1961.

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1962
Registro n. 1 *Difesa-Marina, foglio n.* 285. — Manai

(249)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che la dispensa n. 50, in data 16 dicembre 1961, del Giornale militare ufficiale del Ministero difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1961 (registro n. 39, foglio n. 302) che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1960.

(63)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Nomina della vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Villarosa, frazione di Villapriolo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3904 in data 15 dicembre 1961, col quale si è approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le loro modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Plantemoli Rosalia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Villarosa, frazione di Villapriolo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Enna, addì 15 dicembre 1961

Il medico provinciale: Grassi

(9014)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.